



PROT. N. 11274 DEL 22.07.2024

Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 3715-1/2024, Tricomi Salvatore c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del provvedimento del 09.07.2024 emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro.

In esecuzione di quanto disposto dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con decreto del 09.07.2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 3715-1/2024, Tricomi Salvatore c./Messinaservizi Bene Comune SpA, con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti di causa notificati a mezzo pec dall'avvocato di parte ricorrente:

- ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. presentato dal sig. Tricomi Salvatore;
- procura alla lite sottoscritta dal sig. Tricomi Salvatore in favore dell'avvocato Giuseppe Tribulato e dallo stesso sottoscritta per autenticazione;
- decreto di fissazione udienza e autorizzazione notifica ai controinteressati ex art. 151 c.p.c del 09.07.2024;
- relata di notificazione;
- richiesta di pubblicazione degli atti di causa sul sito internet della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. con valore di notificazione ai controinteressati.


Il Direttore Generale f.f.
Ing. Michele Trimboli

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

nell'interesse del sig. TRICOMI SALVATORE, nato il 28.08.2002 a Messina (codice fiscale TRCSV02M28F158Y) ed ivi residente in via Gerobino Pilli, pal. T Scala B int. 11, elettivamente domiciliato in Messina via Felice Bisazza n. 30 presso lo studio (tel. 090675520) dell'avv. Giuseppe Tribulato (codice fiscale TRBGPP69E28C351W) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato depositato telematicamente da intendersi apposta in calce al presente, che richiede di volere ricevere ogni comunicazione e notifica di legge al seguente indirizzo pec: studiotribulato@pec.giuffre.it;

ricorrente

contro

- MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. (codice fiscale 03459080838) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede legale in Piazza Unione Europea, Messina (presso la Casa Municipale), pec: messinaservizibenecomune@pec.it;

resistente

e nei confronti dei sig.ri

- ARENA PLACIDO GABRIELE, nato il 22.02.2000 in Messina, ivi residente in Via Giuseppe Vinci, isolato pal. 10 (Frazione Contesse);

- GIORDANO ALBERTO, nato il 17.07.1995 in Messina, ivi residente in Via Comunale Santo n. 93, lett. A (Frazione Santo);

controinteressati

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari

nei limiti dell'interesse del ricorrente

1) della Graduatoria Definitiva Intermedia del Concorso Pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 55 Operatori Liv. 1 CCNL Utilitalia, con contratto di apprendistato professionalizzante, pubblicata in data 10.05.2024;

2) della nota prot. n. 7062 del 10.05.2024 con la quale veniva comunicata l'esclusione con riserva di riesame del sig. Tricomi Salvatore dalla predetta graduatoria definitiva per l'asserito *<<mancato completamento del ciclo di studi dopo la licenza media – mancato assolvimento dell'obbligo scolastico>>*;

3) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione,



e per l'accertamento del diritto

del ricorrente al (re)inserimento in graduatoria nella posizione n. 41 con il punteggio finale di 31,05 (di cui punti 6 per i titoli e punti 25,05 per il test) utile ai fini dell'assunzione nonché del diritto dello stesso all'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, alle dipendenze della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. con la qualifica di Operatore Liv. 1 del CCNL Utilitalia.

PREMESSE IN FATTO

La Messinaservizi Bene Comune S.p.a., Società in house providing del Comune di Messina, in data 16.05.2023, pubblicava Avviso di Selezione Pubblica per titoli ed esami ([all. 1](#)) per l'assunzione di n. 55 Operatori Liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato professionalizzante.

L'istante partecipava alla selezione pubblica ed all'esito della valutazione dei titoli posseduti e del test effettuato, veniva collocato al posto n. 41 della Graduatoria Provvisoria ([all. 2](#)) pubblicata dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.a. con il punteggio totale di 31,05 (6 per titoli e 25,05 per test), utile ai fini dell'assunzione.

Con nota n. prot. 7062 del 10.05.2024 ([all. 3](#)) la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. comunicava all'istante la sua esclusione con riserva di riesame dalla graduatoria definitiva ([all. 4](#)) a seguito della mancata prova di documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico e nello specifico l'attestazione dell'avvenuta frequenza dopo il conseguimento della licenza media del percorso di formazione professionale regionale frequentato presso l'ANFE di Piazza Crisafulli Messina (ente accreditato dalla Regione Siciliana).

Nella stessa nota n. 7062 del 10.05.2024 la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. dava atto di avere richiesto con nota prot. n. 4499/2024 del 22.03.2024 al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana l'ostensione della documentazione avente per oggetto l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed in mancanza di riscontro, deciso di escludere dalla graduatoria il Tricomi precisando che *<<l'esclusione è dettata da esigenze di celerità nella prosecuzione dell'attività assuntiva e che l'omessa verifica dei titoli ovvero l'eventuale non veridicità o insussistenza degli stessi darebbe luogo ad un contratto di lavoro nullo ai sensi del D.lvo n. 175/2016, art. 19 >>*.

Con atto stragiudiziale recapitato con pec del 12.06.2024 ([all. 5](#)) il Tricomi Salvatore richiedeva il riesame dalla propria esclusione dalla graduatoria facendo presente di avere già protocollato in data 03.04.2024 (n. 5024) la propria autocertificazione ([all. 6](#)) resa ai sensi degli artt. 46-48 del DPR 445/2000, nel quale aveva dichiarato di avere frequentato per gli anni 2016/2017 e 2017/2018 il Corso di Formazione Professionale ANFE di Piazza Crisafulli Messina, riconosciuto



dalla Regione Siciliana.

Con la predetta pec del 12.06.2024 veniva anche allegata la autocertificazione ([all. 7](#)) firmata dai genitori del ricorrente (sig.ri Tricomi Davide e Perticare Valentina) nel quale gli stessi dichiaravano di avere iscritto il proprio figlio sig. Tricomi Salvatore, nato a Messina il 28.08.2002, successivamente all'acquisizione del diploma di scuola media, al corso per parrucchiere svolto dall'ANFE di Messina (ente accreditato per la formazione professionale dalla Regione Siciliana); che tale corso è stato frequentato dal predetto negli anni 2016/2017 e 2017/2018 in adempimento degli obblighi scolastici e che gli stessi quali genitori esercenti la patria potestà non sono mai stati destinatari, di denunce o provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'inadempimento agli obblighi scolastici da parte del proprio figlio Salvatore Tricomi.

Sempre nel predetto atto stragiudiziale del 12.06.2024 il ricorrente faceva presente che **nella domanda presentata on-line aveva dichiarato di essere in possesso anche del requisito di ammissione di cui all'art. 2 lett. l) dell'Avviso di Selezione Pubblica (assolvimento istruzione obbligatoria) e lo stesso avviso di selezione all'art. 6 espressamente prevedeva che << Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci >>**, ciò posto chiedeva di conoscere da quali elementi anche presuntivi la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. aveva desunto la non veridicità o l'inattendibilità delle autocertificazioni prodotte tali da sorreggere la decisione di escluderlo dalla graduatoria finale sebbene con riserva di riesame.

Ad oggi l'atto stragiudiziale non è stato riscontrato né l'istante risulta reinserito nella Graduatoria Definitiva Intermedia, comparando viceversa tra i candidati esclusi con riserva di riesame per mancanza del requisito di ammissione ([all. 4](#)).

I provvedimenti sopradescritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

- I) Violazione del CCNL Servizi Ambientali Unitalia del 2016, del Regolamento del Personale di Messinaservizi (rev. 3 del 12.12.2022) e del DPR 487/1994.

Il posto messo a selezione è il più basso previsto dal CCNL Servizi Ambientali Unitalia (**all. 13**): <<1° LIVELLO PROFESSIONALE *Declaratoria: Lavoratori che, adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, oltre a svolgere le mansioni ricomprese nel livello J, eseguono la propria attività anche utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il*



possesso della patente di categoria B, esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale >>;

<< LIVELLO PROFESSIONALE J Declaratoria Lavoratori che eseguono operazioni semplici, a contenuto manuale, con l'utilizzo di attrezzature, macchinari o strumenti, che non richiede conoscenze professionali specifiche, né la conduzione di veicoli, ma un periodo minimo di pratica.>>.

Il predetto CCNL non richiede per l'accesso alla qualifica alcun titolo o requisito culturale proprio in virtù delle mansioni ascrivibili al posto de quo.

Anche il Regolamento del Personale di Messinaservizi Bene Comune S.p.a. ([all. 12](#)) non prevede alcun titolo di studio o requisito particolare per l'accesso alla citata qualifica.

Il Bando di Selezione viceversa all'art. 2 (requisiti di ammissione) lettera l) prevede il ***<<possesso titolo di studio comprovante l'assolvimento della istruzione obbligatoria ai sensi del DM 139/2007 (o titolo equivalente per i cittadini non italiani) >>***.

La formulazione utilizzata è errata (*contra legem*) ed induce in errore laddove nell'ordinamento giuridico Italiano non esiste un titolo di studio comprovante l'assolvimento dell'obbligo scolastico perché a mente del richiamato DM 139/2007 (art. 1) l'obbligo scolastico termina dopo 10 anni di istruzione (obbligatoria) e, pertanto, al compimento del 16 anno di età senza il rilascio di alcun attestato o titolo comprovante la circostanza (teoricamente l'alunno potrebbe non avere nemmeno conseguito la licenza elementare o media al compimento dei sedici anni di età).

È del pari notorio che la licenza superiore (diploma) viene conseguita solo qualora l'alunno decida di proseguire gli studi (cessato il periodo di istruzione obbligatoria) e generalmente avviene tra i 18 ed i 19 anni di età.

Infine il DPR 487/1994 all'art. 2 (requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego) prevede che i bandi possono indicare il possesso di un titolo di studio o di titoli esperienziali e mai l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Pertanto la locuzione indicata nel bando di selezione è da ritenersi *contra legem* laddove il datore di lavoro poteva al più richiedere il possesso di uno specifico titolo di studio e gli unici titoli di studio conseguibili entro il 16 anno di età (istruzione obbligatoria) erano la licenza elementare e la licenza media (titoli posseduti dall'istante) ma non poteva richiedere di comprovare l'ulteriore requisito, *rectius* l'ulteriore circostanza, quale l'aver assolto all'istruzione obbligatoria e, pertanto, l'aver frequentato la scuola per dieci anni fino al compimento dei 16 anni d'età.

Si chiede, pertanto, all'Il.mo Tribunale adito di disapplicare/annullare in parte qua il contenuto del bando accertando e dichiarando che per possesso di titolo comprovante l'assolvimento dell'obbligo scolastico deve intendersi al più il possesso della licenza media avuto riguardo alla natura



e caratteristica del posto messo a selezione, a quanto previsto dal DM n. 139/2007 ed al contenuto del DPR 487/1994.

L'esclusione del sig. Tricomi Salvatore dalla Graduatoria Finale Intermedia pubblicata il 10.05.2024 deve pertanto considerarsi illegittima ed immotivata; lo stesso ha interesse e diritto al reinserimento in graduatoria con il punteggio in precedenza assegnato punti 31,05 al posto n. 41 come da titoli autocertificati nella domanda on line e già prodotti alla Messinaservizi S.p.a. ([all. 10](#)).

- II) Violazione e falsa applicazione di legge: D.M. n. 139/2007, art. 1 comma 1 ed art. 4 comma 1; L. n. 296/2006 art. 1 commi 622 e 624; DPR 445/2000 artt. 46-48 ed artt. 71 e 75; art. 2697, 2 comma, c.c.; Difetto di istruttoria e di motivazione.

L'art. 2 lett. l) del bando di selezione, prevedeva testualmente tra i requisiti di ammissione il << *possesso titolo di studio comprovante l'assolvimento della istruzione obbligatoria a sensi del D.M. 139/20027 (o titolo equipollente per i cittadini non italiani)* >>.

L'istruzione obbligatoria a mente dell'art. 1 comma 1 del D.M. 139/2007 è impartita per almeno dieci anni e, pertanto, cessa al compimento dei 16 anni, è può avvenire anche con riferimento a percorsi di formazione professionale.

A mente dell'art. 4 comma 1 del D.M. n. 139/2007, << la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione è rilasciata a domanda ...e per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età è rilasciata d'ufficio >>.

Ciò posto il sig. Tricomi Salvatore aveva prodotto il diploma di licenzia media conseguito all'esito dell'anno scolastico 2015/2016 e, pertanto all'età di quattordici anni ([all. 8](#)).

Lo stesso fino al compimento dei sedici anni è stato iscritto ed ha frequentato negli anni 2016/2017 e 2017/2018 un corso di formazione professionale per parrucchiere presso l'A.N.F.E. di Messina (ente di formazione accreditato presso la Regione Siciliana).

Il sig. Tricomi Salvatore con pec del 2 aprile 2024 e del 19 aprile 2024 ([all. 9](#)) ha anche chiesto alla Regione Siciliana il rilascio dell'Attestazione di Frequenza del predetto corso di formazione senza avere ad oggi alcun riscontro.

Anche la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. nella nota prot. 7062 del 10.05.2024 (di esclusione con riserva) confermava di avere essa stessa richiesto al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana la documentazione comprovante la frequentazione del predetto corso di formazione e comunque l'ostensione della documentazione avente per oggetto l'assolvimento dell'obbligo scolastico, senza avere avuto alcun riscontro.

Ciò posto essendo indubbio che a mente dell'art. 1 del D.M. n. 139/2007 è l'ente pubblico (Stato Italiano o Regione Siciliana, nel caso in esame) che deve rilasciare la documentazione



comprovante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le inefficienze/incapacità dell'ente certificatore non possono ricadere sul Tricomi che, salvo prova contraria, deve considerarsi avere adempiuto agli obblighi di istruzione obbligatoria previsti all'art. 2 lett. 1) del bando qualora abbia certificato ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000 il possesso del requisito previsto nel bando.

Il sig. Tricomi Salvatore nella domanda presentata on-line ha dichiarato di essere in possesso anche del requisito di ammissione di cui all'art. 2 lett. 1) dell'Avviso di Selezione Pubblica (assolvimento istruzione obbligatoria) e lo stesso avviso di selezione all'art. 6 espressamente prevedeva che << Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda on-line sono considerate dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci >>.

Ciò posto il requisito de quo deve considerarsi pertanto posseduto salvi gli esiti dei controlli che la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. può sempre compiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del DPR 445/2000, e solo qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decade ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del DPR 445/2000 dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace.

Orbene la dichiarazione resa unitamente alla presentazione della domanda di ammissione alla selezione, e la successiva Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), protocollata al n. 5024 del 03.04.2024, comprovano l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico da parte del Tricomi salvo la prova del contrario a carico della Messinaservizi S.p.a. della mendacità/inattendibilità della dichiarazione resa.

Anche la certificazione resa dei genitori del ricorrente trasmessa con la pec del 12.06.2024 rafforza la veridicità dell'autocertificazione resa dal Tricomi e prova l'assolvimento dell'obbligo scolastico per cui è causa.

Il provvedimento di esclusione deve pertanto considerarsi illegittimo e comunque adottato in difetto di istruttoria e di motivazione laddove dal mancato riscontro da parte della Regione Siciliana alla richiesta di ostensione avanzata sia dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.a. che dallo stesso ricorrente (con pec del 02.04.2024 e del 19.04.2024 – all. 9) non può affatto desumersi la mancata iscrizione e frequentazione del corso di formazione ANFE in mancanza di ulteriori elementi anche presuntivi non evincibili dalla nota prot. 7062 del \0.05.2024 e, ad oggi, mai comunicati in riscontro alla richiesta inoltrata con la pec del 12.06.2024.

Si rammenta che **per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato l'autocertificazione sebbene non assume il valore di certezza pubblica, attenua all'interno del singolo procedimento**



l'onere delle dimostrazioni che il privato è tenuto ad offrire, ed il relativo contenuto così come la sua valenza probatoria rimangono validi sino alla prova del contrario da parte dell'ente interessato:

- cfr: La dichiarazione sostitutiva di certificazioni ha una funzione non certificatoria, ma solo di allegazione infraprocedimentale di affermazioni circa fatti o stati di cui si domanda la dimostrazione. L'Amministrazione, al di là dei controlli a campione, è tenuta a verificarla ogni qualvolta sorgono fondati dubbi sulla veridicità del dichiarato (art. 71, d.P.R. n. 445 del 2000) e una volta che sia comunque, anche aliunde, entrata nella certezza della non veridicità, ha il dovere di trarne senz'altro le conseguenze. L'autocertificazione, infatti, non costruisce certezze pubbliche, ma solo attenua e precariamente all'interno del singolo procedimento l'onere delle dimostrazioni che il privato sarebbe tenuto ad offrire tramite documenti pubblici. In ragione di questa stretta finalità semplificatoria, il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria. In questo quadro, il patrimonio conoscitivo dell'Amministrazione, anche altrove formato, non soffre restrizioni o preclusioni nell'utilizzazione per effetto dell'autonomia dei procedimenti amministrativi; la sua utilizzazione anche in procedimenti diversi è resa, anzi, doverosa dal principio generale di buona amministrazione. (Riforma Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, n. 322 del 2007). Consiglio di Stato, sez. VI, 11/05/2011, n. 2781 – [anche Consiglio di Stato, sez. V, 14/04/2008, n. 1608].

L'esclusione del sig. Tricomi Salvatore dalla Graduatoria Finale Intermedia pubblicata il 10.05.2024 deve pertanto considerarsi illegittima ed immotivata; lo stesso ha interesse e diritto al reinserimento in graduatoria con il punteggio in precedenza assegnato punti 31,05 al posto n. 41 come da titoli autocertificati nella domanda on line e già prodotti alla Messinaservizi S.p.a. ([all. 10](#)).

Sul pregiudizio grave ed irreparabile

L'istante ad oggi è disoccupato ([all. 14](#)) e l'illegittima esclusione dalla graduatoria finale gli preclude la possibilità di essere assunto dalla Messinaservizi Bene Comune S.p.a.

Il Tricomi prima del provvedimento di esclusione risultava posizionato al posto n. 41 con il punteggio di 31,05, utile ai fini della presa di servizio considerato che i posti messi a selezione pubblica sono 55.

Consta, infine, che il datore di lavoro ha già effettuato le prime assunzioni in servizio (circa 20) e a breve dovrà completare le assunzioni di tutti gli aventi diritto.

Si chiede pertanto all'On.le Collegio adito di annullare/sospendere in via d'urgenza il provvedimento di esclusione dalla graduatoria esitato dalla Messinaservizi S.p.a e comunque di adottare ogni idonea misura cautelare volta a salvaguardare il posto di lavoro per cui è causa.

Ove occorra. Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Il presente ricorso sarà notificato ai sig.ri Arena Placido Gabriele e Giordano Alberto quali controinteressati inseriti nella Graduatoria Definitiva Intermedia ai posti n. 55 e 54 (sui 55 contratti messi a selezione pubblica).



Qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella Graduatoria Definitiva Intermedia, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i luoghi di residenza si chiede di potere provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web della Messinaservizi Bene Comune S.p.a.

PQM

Il sig. Tricomi Salvatore, rappresentato e difeso come in atti chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti sia in via cautelare che nel merito, in accoglimento del ricorso, voglia,

- 1) in via cautelare: sospendere / annullare la nota n. prot. 7062 del 10.05.2024, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al (re)inserimento nella Graduatoria Definitiva Intermedia nella posizione n. 41 con il punteggio finale di 31,05 (di cui punti 6 per i titoli e punti 25,05 per il test) ed il diritto dello stesso all'assunzione alle dipendenze della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. con contratto di apprendistato professionalizzante, qualifica di Operatore Liv. 1 del CCNL Utilitalia;

- 2) nel merito: sospendere / annullare la nota n. prot. 7062 del 10.05.2024, accertare e dichiarare il diritto dell'istante al (re)inserimento nella Graduatoria Definitiva Intermedia nella posizione n. 41 con il punteggio finale di 31,05 (di cui punti 6 per i titoli e punti 25,05 per il test) ed il diritto dello stesso all'assunzione alle dipendenze della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. con contratto di apprendistato professionalizzante, qualifica di Operatore Liv. 1 del CCNL Utilitalia.

Con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, e restituzione del contributo unificato.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato.

In via istruttoria:

- si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:

a) *Vero non che quale genitore ha iscritto il sig. Tricomi Salvatore, nato a Messina il 28.08.2002, successivamente all'acquisizione del diploma di scuola media, al corso per parrucchiere svolto dall'ANFE di Messina (ente accreditato per la formazione professionale dalla Regione Siciliana);*

b) *Vero o non che tale corso è stato frequentato dal predetto negli anni 2016/2017 e 2017/2018 che quale genitore all'epoca esercente la patria potestà non è mai stato destinatario di denunce o provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'inadempimento agli obblighi scolastici da parte del sig. Salvatore Tricomi;*

si indicano quali testi i sig.ri Tricomi Davide e Perticare Valentina.



Si allega:

- 1) Avviso di Selezione Pubblica per titoli ed esami;
- 2) Graduatoria provvisoria;
- 3) nota prot. 7062 del 10.05.2024 (comunicazione di esclusione);
- 4) Graduatoria Definitiva Intermedia ed elenco candidati esclusi;
- 5) pec del 12 giugno 2024;
- 6) nota prot. 5024 del 03.04.2024 (autocertificazione Tricomi);
- 7) autocertificazione genitori;
- 8) Diploma licenza media;
- 9) pec del 02.04.2024 e del 19.04.2024;
- 10) attestati e certificati prodotti;
- 11) atto costitutivo e statuto Messinaservizi Bene Comune S.p.a.
- 12) Regolamento del Personale (rev. N. 3 del 12.12.2022);
- 13) CCNL Servizi Ambientali Unitalia del 2016;
- 14) certificato di disoccupazione;
- 15) Consiglio di Stato, sez. VI, 11.05.2011, n. 2781;
- 16) Consiglio di Stato, sez. V, 14.04.2008, n. 1608;
- 17) Cassazione civile, sez. un. 03.07.2023, n. 18749.

Messina, 8 luglio 2024

avv. Giuseppe Tribulato



STUDIO LEGALE

Avv. Giuseppe Tribulato

PATROCINANTE IN CASSAZIONE


PROCURA AD LITEM

Il sottoscritto sig. TRICOMI SALVATORE, nato il 28.08.2002 a Messina (codice fiscale TRCSV02M28F158Y) conferisce il potere di rappresentanza e difesa, nel procedimento contro MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. (codice fiscale 03459080838) in persona del legale rappresentante pro-tempore, per l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla Graduatoria Definitiva Intermedia del Concorso per titoli ed esami per l'assunzione di n. 55 Operatori Liv. I CCNL Utilitalia, pubblicata in data 10.05.2024, all'avv. TRIBULATO GIUSEPPE del Foro di Messina (codice fiscale TRBGPP69S28C351W; studio legale in Messina via Felice Bisazza n. 30, tel. 090675520; PEC: studiotribulato@pec.giuffre.it). Si conferisce al predetto difensore ogni più ampio potere di legge e, pertanto, a titolo esemplificativo, a notificare atti di precetto, presentare richieste monitorie, cautelari e di merito, domande riconvenzionali e chiamate in garanzia ed esercitare le difese in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti, inerenti, conseguenti e successivi ivi compresa la fase esecutiva; si conferisce altresì il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di stipulare accordi transattivi. Dichiaro altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/03, ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Si autorizza, altresì, l'avv. Tribulato Giuseppe a nominare sostituti ed a delegare terzi per la partecipazione alle udienze.

sig. Tricomi Salvatore



per autentica
avv. Giuseppe Tribulato





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

DECRETO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga,
letto il ricorso iscritto al n. 3715/2024 R.G.;

p.q.m.

fissa l'udienza feriale del 14/08/2024 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alle controparti, a cura del ricorrente, entro il 24/07/2024.

Autorizza la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web di Messinaservizi Bene Comune S.p.a. di copia del presente decreto e del ricorso entro il 24/07/2024.

Dispone che l'udienza del 14/08/2024 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 14/08/2024 per il deposito di note.

Messina, 09/07/2024

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Bonanzinga



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA ex art. 3 – bis L. 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto avv. Giuseppe Tribulato (codice fiscale TRBGPP69S28C351W) iscritto all'Ordine degli Avvocati di Messina (n. tessera 1275 del 7/10/98), in ragione del disposto della L. 53/94 ss.mm., quale difensore del sig. TRICOMI SALVATORE (codice fiscale TRCSV02M28F158Y) per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura su atto separato inserita all'interno del fascicolo telematico RG 3715/2024 del Tribunale di Messina sezione lavoro

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, copia informatica del Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. (per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari nei limiti dell'interesse del ricorrente della Graduatoria Definitiva Intermedia del Concorso Pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 55 Operatori Liv. 1 CCNL Utilitalia, con contratto di apprendistato professionalizzante, pubblicata in data 10.05.2024 e della nota prot. n. 7062 del 10.05.2024) iscritto al NRG 3715-1/2024 del Tribunale di Messina sezione lavoro, nonché del Decreto di fissazione udienza del 09/07/2024 (nome file 20429838s.pdf) e della procura ad litem, dei quali attesto la conformità ai corrispondenti atti contenuti nei fascicoli informatici NRG 3715-1/2024 e 3715/2024 del Tribunale di Messina sezione lavoro da cui sono stati estratti, ai sensi della normativa vigente, al:

MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A. (codice fiscale 03459080838) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata messinaservizibenecomune@pec.it estratta dal pubblico elenco INI-PEC

La presente notifica avviene dal seguente indirizzo PEC mittente studiotribulato@pec.giuffre.it intestata all'avv. Tribulato Giuseppe (codice fiscale TRBGPP69S28C351W) ed estratta dal seguente elenco pubblico: REGINDE

Spett.le MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.

pec: messinaservizibenecomune@pec.it

Oggetto: Sig. Tricomi Salvatore, richiesta di pubblicazione sul sito web di Messinaservizi Bene Comune S.p.a. di copia degli atti processuali inerenti il giudizio cautelare pendente presso il Tribunale di Messina sez. lavoro, RG n. 3715-1/2024.

Il sottoscritto avv. Giuseppe Tribulato (codice fiscale TRBGPP69E28C351W), elettivamente domiciliato in Messina via Felice Bisazza n. 30 (pec: studiotribulato@pec.giuffre.it) quale difensore costituito del sig. TRICOMI SALVATORE, nel procedimento pendente presso il Tribunale di Messina, sez. lavoro, in esecuzione del Decreto reso il 09.07.2024, chiede che la Messinaservizi Bene Comune S.p.a. provveda a pubblicare sul proprio sito web entro il 24.07.2024 i seguenti atti per darne formale conoscenza ai controinteressati:

1) Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Messina sez. lavoro (RG 3715-1/2024 – procedimento cautelare);

2) Decreto del 09.07.2024 di fissazione udienza al 14.08.2024 con autorizzazione alla notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web di Messinaservizi Bene Comune S.p.a. entro il 24.07.2024;

3) procura ad litem rilasciata dal sig. Tricomi Salvatore.

Si chiede alla Messina Servizi Bene Comune S.p.a. il rilascio di attestazione dell'avvenuta pubblicazione entro il termine di scadenza indicato che si rammenta risulta essere il 24.07.2024.

Distinti saluti

Messina, 18 luglio 2024

avv. Giuseppe Tribulato